

Mantova, li **09 Luglio 2014**
Circolare N. 28/2014

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

Indice:

- moratoria piano rientro finanziamento per sisma 2012
- precisazioni sanzioni installazione POS
- DURC

SISMA 2012

Moratoria di 12 mesi sul piano di rientro del finanziamento per imposte e contributi

Ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, è concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo di 12 mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti.

Se la moratoria decorre dalla rata in scadenza al 30 giugno 2014, il debito potrà essere rimborsato a decorrere dal 30 giugno 2015.

È opportuno, per le imprese interessate, contattare gli istituti coi quali si è contrattualizzato il finanziamento per il pagamento dei tributi e contributi dovuti ai sensi del D.L. n. 174/2012 per verificare le modalità di funzionamento della suddetta moratoria.

(Legge n.93 del 26/06/2014 di conversione del D.L. n.74 del 12/05/2014, G.U. n.148 del 28/06/2014, ALLEGATA)

**NESSUNA SANZIONE IN MERITO ALL'OBBLIGO
DI ADOZIONE DEL POS SCATTATO IL 30 GIUGNO**

Il Governo ha confermato che l'obbligo di dotarsi del Pos e accettare pagamenti bancomat sopra i 30 euro – anche se **entrato il vigore il 30 giugno scorso** - **non** comporterà l'applicazione di sanzioni anche se resta l'obbligo.

Infatti l'articolo 15, commi 4 e 5, del D.L. n.179/2012 – (poi modificato dal decreto mille proroghe 2013 che ha spostato la scadenza al 30 giugno) - **prevede** che commercianti e professionisti siano *“tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”*.

Su questo tema è intervenuto il Consiglio Nazionale Forense per precisare che se davanti alla richiesta del cliente il professionista non acconsente al pagamento elettronico perché sprovvisto di Pos non rischia nessuna sanzione.

Gli avvocati hanno commentato e ritengono che si tratti di *“un onere piuttosto che di un obbligo giuridico”*, e il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere di pagare con il *bancomat*, inoltre è stata suggerita anche la soluzione che: *“professionista e cliente concordino preventivamente e per iscritto, al momento dell'incarico, la modalità con la quale il pagamento sarà effettuato”*.

Stante l'attuale situazione della normativa è opportuna un'interpretazione ufficiale, che descriva in modo chiaro e puntuale il predetto obbligo.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovanieassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610

Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
Lodigiani Rag. Angelo
Lapietra D.ssa Filomena
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Olivetti Dott. Marcello

NOVITÀ IN TEMA DI RILASCIO DEL DURC E DEL "DURC INTERNO"

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n.34/14, così come convertito dalla Legge n.78/14, le imprese interessate al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva potranno verificare con modalità telematiche ed in tempo reale la regolarità nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, la regolarità nei confronti delle Casse Edili.

Un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro il 19 luglio 2014 definirà le modalità di funzionamento del Durc telematico, che sostituirà quello richiesto fino ad oggi e avrà validità di 120 giorni.

Il Durc viene richiesto dalle imprese e dai lavoratori autonomi nei seguenti casi:

- appalti pubblici di opere, servizi o forniture;
- lavori privati in edilizia con obbligo di denuncia di inizio attività, di permesso a costruire ovvero soggetti a rilascio di concessione;
- rilascio di attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA);
- accesso ad agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti e sussidi a livello comunitario, statale o regionale.

La distinzione tra il Durc e il "Durc interno"

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva che sarà oggetto a breve di dematerializzazione in quanto non verrà rilasciato più in modalità cartacea ma esclusivamente telematica non va confuso con il cosiddetto "Durc interno".

- Il Durc ad oggi viene emesso e recapitato, tramite Pec, dagli istituti preposti (Inps, Inail, Casse Edili), previo accertamento dell'assenza di inadempienze di carattere contributivo o dell'avvenuta regolarizzazione di quelle rilevate;
- Il "Durc interno" è necessario ai soli fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale: è prevista una procedura virtuale ("interna") che non porta alla materiale emissione di un documento formale, ma consente un'azione di monitoraggio della regolarità dei comportamenti aziendali.

Con il messaggio n. 5192 del 6 giugno 2014 l'Inps ha precisato che il preavviso di "**Durc interno**" **negativo** viene inviato alla PEC dell'intermediario, ovvero direttamente all'azienda via PEC o raccomandata.


In presenza di irregolarità l'interessato può regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

La presentazione della domanda di rateazione consente di sospendere l'elaborazione del Durc interno fino al termine di definizione della domanda.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it